



COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO

SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE

Determina del Responsabile di Settore N. 173 del 30/12/2022
 PROPOSTA N. 2497 del 30/12/2022

OGGETTO: Esecuzione per anni uno (12 mesi) del servizio di custodia e di ricovero dei cani randagi pericolosi e non pericolosi, catturati e/o recuperati nel territorio del Comune di Città Sant'Angelo (PE): determina a contrarre, affidamento e impegno di spesa

Premesso che con determinazione n. 25 del 02/03/2022 si provvedeva con determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento per anni uno (mesi dodici) del servizio di custodia e di ricovero dei cani randagi pericolosi e non pericolosi, catturati e/o recuperati nel territorio del Comune di Città Sant'Angelo (PE) ai sensi della Legge Regionale Abruzzo n. 47/2013;

richiamata integralmente la comunicazione prot. n. 26302 del 07/09/2022 ad oggetto "Riscontro a proposta di modifica contrattuale. Comunicazione di non accettazione e di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, lett. a) del vigente D. Lgs. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici;

ribadita la necessità di dover comunque dare continuità al servizio di cui sopra, trattandosi di un servizio la cui esecuzione è stabilita dalla Legge che, interrompendosi, rischierebbe di mettere a repentaglio anche la salute e l'incolumità pubblica;

dato atto che il Comando di Polizia Locale provvedeva alla ricerca di altra struttura con la quale sottoscrivere apposito accordo, ricercandola tra quelle indicate nell'Albo regionale delle strutture di ricovero e dell'Albo regionale delle Associazioni per la protezione degli animali, ma tale ricerca, come dimostrato dagli atti conservati presso l'archivio della Polizia Locale, non dava esito positivo perché tutte le strutture contattate non avevano risposto, oppure avevano risposto dichiarando la propria indisponibilità;

dato atto che, a seguito di ulteriori contatti intervenuti per le vie brevi per il tramite delle associazioni "Animalisti Volontari Pescara" e "Qua la Zampa" con le quali l'Ente collabora a titolo gratuito come da documento acquisito al prot. n. 4357 del 18/02/2021 e come indicato nel nulla osta del Sindaco della Città espresso in data 02/03/2021, l'operatore economico "Asilo Albergo per Cani s.a.s." di M. Di Francescantonio & C. con sede a Castellalto (TE) in Via C. di Giorgio n. 25 indirizzava la proposta di convenzione per lo svolgimento del servizio di che trattasi acquisita al prot. n. 15200 del 18/05/2022, allegata al presente atto per costituirne parte integrante;

accertato che l'operatore economico "Asilo Albergo per Cani s.a.s." di M. Di Francescantonio & C. con sede a Castellalto (TE) in Via C. di Giorgio n. 25 risulta iscritto nell'Albo regionale delle strutture di ricovero;

preso atto della lettera di presentazione della struttura (struttura visibile anche in [Asilo Albergo Per Cani - Home](#)) e delle sue attività trasmessa dalla sua responsabile per le adozioni Jenny Misantone, acquisita al protocollo dell'Ente in data 24/11/2022, n. 34288;

dato atto che:

- ai sensi della vigente L. R. 18 dicembre 2013 n. 47 recante "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione", ai Comuni compete l'esercizio dei compiti elencati nell'articolo 5, tra cui quelli indicati alla lettera d) del comma 2: "individuano le strutture di ricovero deputate alla funzione di canile rifugio, sul proprio territorio, provvedendo al risanamento dei canili comunali già esistenti e/o alla costruzione di nuovi, in forma singola o associata con altri Comuni, con la Provincia o con le Comunità Montane, o stipulando convenzioni con proprietari di asili per cani situati nel territorio della Provincia o Provincia contigua, se più vicini;"

2. le strutture di ricovero sono meglio definite nel successivo articolo 6 della citata L.R. 47/2013 il quale, al comma 3, stabilisce l'istituzione presso il competente Servizio Veterinario della Regione Abruzzo dell'Albo regionale delle strutture di ricovero;
3. l'articolo 16 della citata L.R. 47/2013 disciplina le procedure di cattura, custodia e ricovero degli animali;
4. l'articolo 24 della L.R. 47/2013 prevede l'istituzione dell'Albo regionale delle Associazioni per la protezione degli animali;
5. le attività di accertamento e controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla citata L.R. spettano ai Corpi di Polizia Municipale, agli organi di vigilanza di cui dispongono Province ed A.S.L., alle Guardie Zoofile Volontarie con la qualifica di Guardia Particolare Giurata e, comunque, a tutti gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza (art. 25);
6. i proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme di cui alla citata L.R. – determinate tra il minimo di € 75,00 ed il massimo di € 450,00 – sono destinati ai singoli Comuni sul cui territorio è avvenuta l'infrazione (art. 26);

ribadito che

1. l'Ente intende perseguire le finalità di cui all'articolo 1 della Legge Regionale 47/2013 adempiendo agli obblighi richiamati in premessa adottando - di concerto con il Servizio Veterinario della ASL e le associazioni animaliste, protezionistiche e venatorie che operano in ambito regionale - tutte le iniziative volte ad incentivare l'adozione dei cani di sua proprietà, garantendo la presenza delle Associazioni di volontariato per la promozione delle adozioni e, con la collaborazione di queste ultime e del Servizio veterinario della ASL, realizzare anche campagne informative/promozionali finalizzate alla sterilizzazione, al controllo delle zoonosi ed all'incremento delle iscrizioni all'anagrafe dei cani e dei gatti di proprietà, valutando anche la predisposizione di Sportelli comunali per l'anagrafe canina e per i diritti degli animali (art. 5, lett. I), L. R. 47/2013);
2. la procedura che si intende avviare con il presente atto non preclude il raggiungimento degli scopi di cui al precedente punto n.1; né preclude la possibilità da parte dell'Ente di studiare ed individuare ulteriori e differenti modalità nella gestione del cosiddetto "fenomeno randagismo", alternative o aggiuntive rispetto al mero servizio di custodia e ricovero dei cani randagi catturati e/o recuperati;

accertato che:

1. sulla centrale di acquisti della P.A. (CONSIP) non risultano essere presenti convenzioni relative all'espletamento del servizio di custodia e di ricovero dei cani randagi pericolosi e non pericolosi, catturati e/o recuperati ai sensi della L. R. 47/2013;
2. gli articoli 6 e 24 della L. R. 47/2013 prevedono l'istituzione dell'Albo regionale delle strutture di ricovero e dell'Albo regionale delle Associazioni per la protezione degli animali, cui i Comuni devono rivolgersi – unitamente al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio - per la custodia dei cani catturati e/o recuperati nel proprio territorio e per la gestione complessiva del fenomeno del randagismo;

preso atto della bozza di scrittura privata trasmessa dall'operatore economico in allegato alla citata prot. n. 15200 del 18/05/2022 allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

dato atto che la bozza di scrittura privata dovrà essere modificata e adattata alle esigenze del Comune di Città Sant'Angelo e sottoposta a successiva ratifica ed accettazione da parte dei contraenti, al fine di rendere operativo l'affidamento del servizio;

ritenuto necessario procedere all'individuazione di un contraente cui affidare il servizio, per non interrompere una prestazione il cui blocco rischierebbe di mettere a repentaglio anche la salute e l'incolumità pubblica;

accertato che:

- con il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro per l'acquisto di beni e servizi;

- la L. 11 settembre 2020 n. 120 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)” al comma 2° dell’articolo 1 prevede testualmente che “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro; [...];
- al comma 3 del medesimo articolo è previsto che “Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. [...];”;

visto l’art. 32, comma 2, d.lgs. 18.04.2016, n. 50, come modificato dal d.lgs. 56/2017, in base al quale “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

accertato che l’importo complessivo dell’affidamento consente di procedere senza dover necessariamente ricorrere al MePA;

ritenuto di dover procedere all’affidamento diretto ai sensi di quanto previsto nei richiamati commi 2 e 3 dell’articolo 1 della L. 11 settembre 2020 n. 120 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);

richiamata la deliberazione dell’ANAC 22 dicembre 2015, n. 163, che fissa per l’entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi, come segue:

Importo posto a base di gara	Quota stazioni appaltanti	Quota operatori economici
Inferiore a € 40.000	Esente	Esente

dato atto che in caso di contratti di importi inferiori a 40.000,00 euro, va richiesto il CIG, ma vi è l’esenzione dal pagamento del contributo;

dato atto che:

- alla gara è stato attribuito il **CIG n° ZB1395E8B0**;
- il sottoscritto non si trova in situazioni di conflitto di interessi in conformità a quanto previsto dall’art. 42 del d.lgs. 50/2016 e dall’art. 6 bis della legge 241/90;
- il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016;
- non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenze;
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d. Lgs. n. 33/2013 e che alla pratica è stato attribuito il numero 879/2022;
- è stato acquisito il DUCR con esito regolare dell’operatore economico “Asilo Albergo per Cani s.a.s.” di M. Di Francescantonio & C. con sede a Castellalto (TE) in Via C. di Giorgio n. 25 – P.IVA n. 01559450679;

accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

ritenuto necessario impegnare la somma di € 3.000,00 al fine di provvedere all’affidamento di cui sopra, salvo eventuali ulteriori impegni da assumere successivamente, in relazione a sopravvenute esigenze determinate dallo svolgimento del servizio stesso;

dato atto che:

- il principio di efficacia è rispettato in quanto si utilizza un'impresa abilitata per il servizio di che trattasi e che la scelta del contraente è avvenuta utilizzando un operatore economico iscritto nell'"elenco strutture di ricovero" aggiornato al 12.03.2020 (in [DET. 20 del 12-3-2020.pdf \(regione.abruzzo.it\)](#) approvato e pubblicato dal Servizio Veterinario della Regione Abruzzo, conformemente a quanto stabilito dalla vigente L. R. 18 dicembre 2013 n. 47;
- il principio della tempestività è assicurato poiché l'acquisizione della prestazione avviene nel rispetto dei termini necessari ai fini dell'efficace erogazione dei servizi, garantendo al contempo un'ottimizzazione delle tempistiche procedurali in virtù della snellezza del procedimento;
- il principio della correttezza è rispettato in quanto la scelta del contraente avviene consultando l'"elenco strutture di ricovero" aggiornato al 12.03.2020 approvato e pubblicato dal Servizio Veterinario della Regione Abruzzo, conformemente a quanto stabilito dalla vigente L. R. 18 dicembre 2013 n. 47;
- il principio della libera concorrenza è rispettato in quanto l'iscrizione degli operatori economici all'elenco regionale sopra richiamato è possibile in ogni momento, per tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'affidamento di contratti pubblici, nonché dalla normativa nazionale e regionale relativa al controllo del randagismo e protezione degli animali d'affezione;
- il principio della trasparenza è rispettato poiché avviene la pubblicazione dei dati richiesti dall'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 nella sezione "amministrazione trasparente" del committente;
- il principio di non discriminazione è garantito in quanto non sono previsti requisiti posti ad escludere particolari categorie di imprese, se non quelli tassativamente indicati dalla vigente L. R. 18 dicembre 2013 n. 47;
- il principio di proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello che non richiede eccessivi requisiti, documentazioni ed oneri;
- il principio della pubblicità viene garantito attraverso la pubblicazione sul sito web dell'ente dell'avviso relativo alla possibilità per gli operatori economici di procedere all'iscrizione all'elenco in vigore presso l'Amministrazione e attraverso la pubblicazione dei dati richiesti dall'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 nella sezione "amministrazione trasparente" del committente;
- il principio di economicità è rispettato, nel senso di economicità dell'azione amministrativa - come corollario del principio di buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost. - e nel senso di garanzia determinata dalla circostanza che i prezzi del servizio che si intende acquisire non hanno subito variazione in aumento rispetto a quanto previsto per l'anno 2022;
- l'oggetto del contratto è l'esecuzione per anni uno (12 mesi) del servizio di custodia e di ricovero dei cani randagi pericolosi e non pericolosi, catturati e/o recuperati nel territorio del Comune di Città Sant'Angelo (PE), ai sensi della L. R. 47/2013;
- la forma del contratto è: mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici (Cfr. Linee guida ANAC approvate il 01/03/2018, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, punto 4.4.1);
- la modalità di scelta del contraente è: affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nei confronti di azienda inserita nell'elenco di cui agli articoli 2, 6 e 24 della L. R. 47/2013 (come risulta dalla consultazione del sito web <https://sanita.regione.abruzzo.it/canale-animale-pet-therapy/veterinaria>), selezionata secondo i criteri stabiliti dall'articolo 5, comma 2, lettera d) della L. R. 47/2013 : *"I Comuni svolgono, in attuazione della presente legge, i seguenti compiti: [...] d) individuano le strutture di ricovero deputate alla funzione di canile rifugio, sul proprio territorio, provvedendo al risanamento dei canili comunali già esistenti e/o alla costruzione di nuovi, in forma singola o associata con altri Comuni, con la Provincia o con le Comunità Montane, o stipulando convenzioni con proprietari di asili per cani situati nel territorio della Provincia o Provincia contigua, se più vicini."*;

visto il D. Lgs. n. 118/2011;

visto il D. Lgs. n. 165/2001;

visto lo statuto comunale;

visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

visto il regolamento comunale di contabilità;

visto il regolamento comunale dei contratti;

visto il regolamento comunale sui controlli interni;

visti gli articoli 182, 183 e 191 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che contengono la disciplina per l'assunzione degli impegni di spesa;

visti gli articoli 182 e ss. del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano il corretto procedimento per le fasi della spesa;

richiamate:

1. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 24/05/2022, con la quale è stato approvato il D.U.P. periodo 2022/2024;
2. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 24/05/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
3. la deliberazione di Giunta Comunale n. 267 del 20/10/2022, con la quale sono stati approvati il P.E.G. 2022 ed il Piano delle Performance 2020/2022;
4. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 22/12/2022, con la quale è stato approvato il D.U.P. periodo 2023/2025;
5. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 22/12/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;

accertata la propria competenza ai sensi del decreto sindacale n. 18 del 15/12/2020 con il quale il Sindaco pro tempore ha individuato lo scrivente quale responsabile del Settore 4° Polizia Municipale, attribuendogli i poteri di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

determina

1. di richiamare le premesse al presente atto quali parti essenziali;
2. di approvare la proposta di convenzione per lo svolgimento del servizio di che trattasi acquisita al prot. n. 15200 del 18/05/2022, formulata dall'operatore economico "Asilo Albergo per Cani s.a.s." di M. Di Francescantonio & C. con sede a Castellalto (TE) in Via C. di Giorgio n. 25 – P.IVA n. 01559450679, allegata al presente atto per costituirne parte integrante;
3. di dare atto che la bozza di scrittura privata allegata alla proposta di convenzione di cui al precedente punto dovrà essere modificata e adattata alle esigenze del Comune di Città Sant'Angelo e sottoposta a successiva ratifica ed accettazione da parte dei contraenti, al fine di rendere operativo l'affidamento del servizio;
4. di affidare all'operatore economico "Asilo Albergo per Cani s.a.s." di M. Di Francescantonio & C. con sede a Castellalto (TE) in Via C. di Giorgio n. 25 – P.IVA n. 01559450679 l'esecuzione per anni uno (12 mesi) del servizio di custodia e di ricovero dei cani randagi pericolosi e non pericolosi, catturati e/o recuperati nel territorio del Comune di Città Sant'Angelo (PE), ai sensi della L. R. 47/2013;
5. assumere impegno di spesa per complessivi € 3,000,00 per l'esecuzione per anni uno (12 mesi) del servizio di custodia e di ricovero dei cani randagi pericolosi e non pericolosi, catturati e/o recuperati nel territorio del Comune di Città Sant'Angelo (PE), ai sensi della L. R. 47/2013;
6. di imputare la spesa complessiva di € 3.000,00 secondo la seguente ripartizione:
 - a. € 1.319,29 sul capitolo 2405 articolo 0 del bilancio anno 2022;
 - b. € 1.680,71 sul capitolo 2405 articolo 0 del bilancio anno 2023;
7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d. Lgs. n. 33/2013 e che alla pratica è stato attribuito il numero 879/2022.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 2497 del 30/12/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott. MARZUOLI LUCA in data 30/12/2022.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 2497 del 30/12/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2022	2405	1156	1	11	01	1	03	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	1.319,29
2022	2405	1157	1	11	01	1	03	1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	1.680,71

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **DE BERARDINIS STEFANIA** il **30/12/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2886

Il 30/12/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 2020 del 30/12/2022 con oggetto: **Esecuzione per anni uno (12 mesi) del servizio di custodia e di ricovero dei cani randagi pericolosi e non pericolosi, catturati e/o recuperati nel territorio del Comune di Città Sant'Angelo (PE): determina a contrarre, affidamento e impegno di spesa**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott. MARZUOLI LUCA il 30/12/2022.